

84

Edizione n. 10/2025  
05 giugno 2025



# DECADENZA DEL CONGUAGLIO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI EX ART. 7, COMMA 3, D.LGS. 148/2015

Corte di Cassazione n. 1406 del 21 gennaio 2025  
Messaggio Inps n. 1410 del 6 maggio 2025

a cura di  
Ezia **FORLEO**

Componente Centro Studi ANCL U.P. di Bari "Francesco & Vincenzo Leggiadro"

## **Il pagamento delle integrazioni salariali**

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 148/2015 il pagamento delle integrazioni salariali può avvenire in due modi:

1. Il pagamento può essere anticipato dall'impresa ai propri dipendenti alla fine di ogni periodo di paga.

Se in seguito alla domanda, l'Inps emette un provvedimento di diniego, le somme corrisposte assumeranno natura retributiva con la conseguenza che il datore di lavoro dovrà procedere ad integrare la differenza fino al 100% della retribuzione che spetta al lavoratore e a versare la relativa contribuzione.

Se invece, in seguito alla domanda, viene concesso un provvedimento autorizzativo, le somme erogate dal datore di lavoro potranno essere:

- rimborsate dall'Inps nel momento in cui non è possibile procedere alle operazioni di conguaglio e questo accade di solito in caso di cessazione dell'attività laddove l'azienda può richiedere il rimborso mediante l'invio di un flusso Uniemens regolarizzatore riferito all'ultimo mese di attività.
- conguagliate dal datore di lavoro nel momento in cui assolve agli obblighi contributivi.

Sempre secondo l'art. 7 del D. Lgs. 148/2015, la richiesta di rimborso ovvero il conguaglio delle somme erogate, devono essere effettuati entro un termine decadenziale pari a 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

In sintesi, i sei mesi decorrono dalla data posteriore tra la data del provvedimento di concessione (che per la CIGO è l'autorizzazione dell'Inps territorialmente competente e per la CIGS è il decreto ministeriale) e la fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.

Una volta intervenuto il termine decadenziale, l'azienda non può più utilizzare il credito né su denunce ordinarie né su flussi di regolarizzazione e la possibilità di utilizzare il conguaglio è perso per sempre.

2. Il datore di lavoro chiede il pagamento diretto alla sede Inps competente per territorio in caso di CIGO, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (che può autorizzare, assieme al trattamento di integrazione salariale, l'Inps a tale pagamento diretto) in caso di CIGS.

La possibilità di richiedere il pagamento diretto spetta solo in caso di comprovate difficoltà finanziarie del datore di lavoro presentando in sede di domanda l'allegato n. 2 Circ. Inps n. 197/2015.

**LIQUIDITA' DIFFERITA****C) Attivo Circolante - CREDITI**

<u>1- Verso Clienti</u>	
<u>2- Verso imprese controllate</u>	
<u>3- Verso imprese collegate</u>	
<u>4- Verso controllanti</u>	
<u>4bis- Crediti tributari</u>	
<u>4ter- Imposte anticipate</u>	
<u>5- Verso altri</u>	
<u>6- Altri titoli</u>	
<b>TOTALE LIQUIDITA' DIFFERITA</b>	

**LIQUIDITA' CORRENTE****C) Attivo Circolante**

IV Disponibilità liquide	
<u>1 - Depositi bancari e postali</u>	
<u>2 - Assegni</u>	
<u>3 - Denaro e valori in cassa</u>	
<b>TOTALE LIQUIDITA' CORRENTE</b>	<b>0,00</b>

**PASSIVO CORRENTE****D) Debiti**

<u>1- Obbligazione entro l'esercizio</u>	
<u>2- Obbligazione convertibili</u>	
<u>3- Debiti verso Soci Finanziamento</u>	
<u>4- Debiti verso Banche</u>	
<u>5- Debiti v/altri Finanziatori</u>	
<u>6- Acconti</u>	
<u>7- Debiti v/fornitori</u>	
<u>8- Debiti rappresentanti da titoli</u>	
<u>9- Debiti verso imprese controllate</u>	
<u>10- Debiti verso imprese collegate</u>	
<u>11- Debiti verso imprese controllanti</u>	
<u>12-Debiti tributari</u>	
<u>13-Debiti verso Istituti Previdenza</u>	
<u>14-Altri Debiti</u>	

**TOTALE PASSIVO CORRENTE****0,00****INDICE DI LIQUIDITA'**

LIQUIDITA' DIFFERITA	0,00
LIQUIDITA' CORRENTE	0,00
	0,00
PASSIVO CORRENTE	0,00
<b>INDICE DI LIQUIDITA'</b>	<b>0,00</b>

DEVE ESSERE < 1

**Indice di Liquidità OK**

data

timbro e firma (legale rappresentante)

Sempre in caso di pagamento diretto il datore di lavoro si impegna ad inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento:

- entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  - entro il termine di 60 giorni dal provvedimento di autorizzazione solo se posteriore;
- Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra, il pagamento della prestazione con gli oneri connessi restano a carico del datore di lavoro.

### La novità

A distanza di dieci anni dal D. Lgs. 148/2015, si è tornati sul termine decadenziale e l'Inps, a seguito di un orientamento espresso dalla Suprema Corte di cassazione, ha rivisto la propria posizione partendo dall'assunto principale che la Corte ricollega **l'effettuazione del conguaglio da parte del datore di lavoro al momento del pagamento dei contributi**. Vediamo in ordine i fatti.

### La posizione della Corte

La Società SE. Srl presenta una domanda di FIS in periodo covid dal 23.03.2020 al 23.05.2020. La società anticipa le somme ai propri dipendenti, l'Inps autorizza al godimento dell'ammortizzatore, si procede al conguaglio delle somme anticipate ma l'Inps nega il diritto al conguaglio delle somme sul presupposto che i flussi Uniemens inviati dalla società tra marzo e giugno 2020, poiché contenenti alcune irregolarità, non fossero idonei ad interrompere il termine decadenziale di cui all'art. 7, comma 3, del D. Lgs. 148/2015. In buona sostanza pur avendo la società inviato i flussi Uniemens entro i termini legali, sulla base di una dedotta squadratura, peraltro non provata, l'Inps rigetta il conguaglio. A questo punto le posizioni sono le seguenti:

- L'Inps afferma che la decadenza è impedita solo dall'operazione di conguaglio privo di irregolarità.
- La Corte afferma che la decadenza è impedita solo dall'operazione di conguaglio tempestivamente effettuata **anche se irregolare quanto alla quadratura contabile**;

La principale chiave di lettura della sentenza consiste nel fatto che la Corte ritiene che l'art. 7, comma 3 del D.lgs. n. 148/2015 lega la decadenza alla "richiesta del rimborso" oppure al "conguaglio" precisando che non ha alcuna rilevanza giuridica la richiesta di conguaglio, **ma riconoscendo valido il solo atto del conguaglio** il quale risulta slegato da una procedura che contempra la richiesta e il successivo ok da parte dell'Istituto, ma opera come meccanismo automatico di azzeramento di reciproche poste di debito e credito.

In buona sostanza **il conguaglio avviene nel momento in cui il datore di lavoro effettua il pagamento dei contributi e non nel momento in cui invia i flussi Uniemens**.

I giudici a questo punto hanno affermato il principio di diritto, secondo il quale "la decadenza semestrale prevista dall'art. 7, comma 3, D. Lgs. n. 148/2015, per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale non è impedita se non dall'effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell'integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima, irrilevante all'uopo restando qualsiasi preventiva domanda di conguaglio, siccome

non prevista dalla legge”.

Per la Suprema Corte la decadenza non si verifica,

1. Quando il conguaglio sia effettuato dal datore di lavoro nei termini di legge ma in misura erronea, perché per esempio ha versato contributi in misura inferiore a quelli dovuti e compensato un importo superiore;
2. Quando per il conguaglio il datore di lavoro ha utilizzato in modo improprio codici previgenti;
3. Quando il datore di lavoro comunichi in ritardo i flussi Uniemens o gli stessi siano stati compilati in modo errato poiché tali flussi non concorrono al perfezionamento del conguaglio già verificatosi al momento del pagamento, ma rispondono solo ad un’esigenza di controllo sull’operazione di conguaglio.

### **Le indicazioni operative dell’Inps**

L’Inps, tenuto conto dell’orientamento espresso dalla Corte, con messaggio n. 1410 del 6 maggio 2025, ha ammesso che ai fini del rispetto del termine di decadenza fissato dal D. Lgs. 148/2015 occorre verificare che il conguaglio sia stato effettuato **in sede di pagamento dei contributi** entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell’integrazione salariale o, se successivo, alla data del provvedimento di concessione della medesima integrazione. Con lo stesso messaggio ha diramato le istruzioni per le sedi Inps al fine di forzare gli eventuali blocchi per decadenza nelle diverse ipotesi previste dalla Suprema Corte.